



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 16 dicembre 2021

Deliberazione n. 2021/26/278

Oggetto: Servizio brokeraggio assicurativo. Convenzione Ficei - GBSAPRI Spa. Provvedimenti

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 18.00 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 1. Pasquale PISANO | - Presidente | presente |
| 2. Michele SPINAZZOLA | - Vice Presidente | presente |
| 3. Yuri GIOINO | - Componente | presente |
| 4. Pasquale DE SANTIS | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | assente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la nota prot. consortile n. 6268 del 27 ottobre 2021 con la quale la Ficei- Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione - ha comunicato di aver sottoscritto una convenzione per il servizio di brokeraggio assicurativo con la società GBSAPRI Spa , al fine di fornire ai Consorzi un servizio di consulenza ed assistenza in merito alle iniziative assicurative.

Ritenuto di poter condividere l'iniziativa della Ficei, considerata anche la necessità di una consulenza nella gestione dei rischi assicurativi e di poter, quindi, sottoscrivere la convenzione con la società GBSAPRI Spa;

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Considerato che la società GBSAPRI SPA si impegna a svolgere l'incarico di cui trattasi *"a titolo non oneroso, pertanto senza alcun onere né diretto né indiretto a carico del cliente"*;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ed affidare, pertanto, alla società GBSAPRI Spa, a titolo non oneroso, il servizio di brokeraggio assicurativo;
3. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione con la società GBSAPRI nei termini di cui all'allegato schema.
4. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013



CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino con sede legale in Contrada Campo Fiume 2/A - 83100 Avellino, C.F. 80000830648, in persona del Legale Rappresentante, arch. Pisano Pasquale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione n. _____ del _____, in seguito denominato "Consorzio ASI";

E

La Società GBSAPRI S.p.A. con sede in Roma, alla Via Archimede n. 161 – 00197, iscritta alla CCIAA REA n. 985506, C.F. e P.I.V.A., iscritta al R.U.I. di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 con n. B000054892 dal 05/03/2007, - di seguito denominata Broker - rappresentata dalla Sig.ra Marisa Abbati, nata a Roma il 14/10/1964, C.F.: BBTMRS64R54H501K domiciliata per la carica presso la sede della Società, la quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della GBSAPRI S.p.A.,

convengono e stipulano quanto segue:

ART 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio concerne lo svolgimento delle attività di Broker di Assicurazione a favore dell'Ente, ai sensi della vigente normativa e con riferimento all'affidamento dell'incarico professionale in favore dell'Impresa GBSAPRI S.p.A., conformemente alla Delibera n. _____ del _____.

Tale servizio sarà regolato dalla presente scrittura privata, secondo quanto specificato nei successivi articoli.

ART. 2 PRESTAZIONI

Il Broker assume l'obbligo di fornire all'Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- b. analisi delle coperture assicurative in essere presso l'Ente, valutazione delle eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle stesse, con indicazione, conformemente alla normativa di settore, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- c. assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d. predisposizione di un programma assicurativo organico ed adeguato a soddisfare le esigenze dell'Ente;
- e. predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- f. assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);
- g. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- h. verifica della piena rispondenza delle offerte/proposte pervenute alle polizze che conseguentemente dovranno essere emesse;
- i. verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;
- j. redazione del bilancio tecnico dei contratti.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non previamente autorizzato.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni due, decorrenti dalla data della delibera n. _____ del _____ e comunque pari alle coperture assicurative stipulate dall'Ente per il tramite del Broker, loro proroghe, rinnovi o sostituzioni. Tale incarico è rinnovabile ai sensi della normativa vigente. Si ritiene, inoltre, automaticamente risolto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 4 COMPENSI PROFESSIONALI

L'attività di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, in quanto l'opera del broker viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

ART. 5 GARANZIE

Il Broker tenendo conto della natura dell'incarico e con specifico riferimento alla vigente normativa, conferma di avere in corso una polizza di assicurazione, per la Responsabilità Civile Professionale per errori, negligenze, ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato conferitogli dall'Ente.

Il Broker contribuisce, inoltre, all'apposito Fondo di Garanzia, costituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. presso la CONSAP.

ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà.

L'Ente sarà libero di accettare in tutto o in parte le proposte.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura necessarie all'Ente in relazione ai rischi al medesimo afferenti.

Sono a carico del Broker:

- 1 Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- 2 I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito della presente convenzione trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 10 CLAUSOLA BROKER

Nei Capitolati di Polizza la presenza del Broker sarà esplicitata mediante l'inserimento della clausola Broker.

ART. 11 PUBBLICITA'

L'Ente si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il foro di Avellino.

ART. 13 REGISTRAZIONE

Il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R n. 131/1986 e sarà registrato solo in caso d'uso ed a taxa fissa per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e con il carico delle spese di bollo e scritturazione al Broker.

Saranno poste a carico del Broker tutte le spese contrattuali ed i relativi oneri fiscali, ad eccezione di quelle che, per legge, competono all'Ente.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni. Inoltre il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Responsabile preposto dall'Ente.

In particolare, il Broker ha l'obbligo:

1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Amministrazione, il Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

Luogo e data _____ Li, _____

GBSAPRI S.p.A.
Il Legale Rappresentante

CONSORZIO ASI
Il Legale Rappresentante

